

STATUTO

della Società “.....S.p.A.”

Art. 1 – Costituzione – Denominazione

E' costituita una società per azioni a totale capitale pubblico denominata _____ S.p.A..

La società si intende costituita in conformità al modello *in house providing*, così come delineato dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi pubblici locali.

La società è costituita ed opera quale modulo organizzativo degli enti locali per lo svolgimento dei servizi pubblici e di interesse generale, indicati nel successivo art. 4 del presente Statuto, in conformità al modello *in house providing* quale descritto e disciplinato dall'ordinamento comunitario e nazionale. La stessa persegue i propri obiettivi strategici e gestionali in coerenza e con gli indirizzi dettati dai Comuni soci.

Art. 2 – Sede

La società ha sede in Forlì, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché nell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

L'Organo Amministrativo ha altresì facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), purché si tratti di mere articolazioni organizzative della società prive di personalità giuridica.

Art. 3 – Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata a termini di legge.

Art. 4 – Oggetto

Scopo primario della Società è quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi pubblici di raccolta (anche differenziata), di trasporto nonché di recupero, valorizzazione, intermediazione e commercio dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché, più in generale, la produzione e la fornitura di servizi nel settore ambientale, in via principale, ma non esclusivo, per i Comuni anche indirettamente soci. Oltre l'80% del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di attività oggetto del predetto scopo primario svolte per conto dei Comuni – anche indirettamente – soci; la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentito solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Rientrano altresì nell'attività della Società la raccolta, il trasporto, il recupero, la valorizzazione, l'intermediazione ed il commercio di rifiuti speciali, nonché la gestione in tutte le sue articolazioni del servizio di tariffazione e riscossione diretta della tariffa e/o della TARI dagli utenti.

Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società può svolgere attività di progettazione e/o di costruzione e/o gestione degli impianti relativi ai servizi di cui ai precedenti commi 1) e 2) anche per soggetti – pubblici o privati – diversi dagli enti locali soci. Può altresì svolgere ulteriori servizi e attività, quali bonifiche di siti e/o discariche, controllate e non controllate, realizzazione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento dei rifiuti e bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

La Società può quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, effettuare:

- a) raccolta trasporto e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, tossici e nocivi, con diritto di privati-va nei limiti di legge;
- b) gestione industriale e commerciale degli impianti di trattamento e recupero, stoccaggio dei rifiuti, comprese le bonifiche di discariche ed ambientali in genere;
- c) spazzamento delle vie, piazze ed aree pubbliche, anche cimiteriali, e servizi collaterali, quali in particolare: innaffiamento e lavaggio stradale, diserbo, manutenzione delle aree verdi e servizi di valorizzazione ambientale, pulizia mercati, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici pubblici, asporto carogne di animali da strade ed aree pubbliche, interventi straordinari per pulizia manto stradale a seguito di incidenti, comprese le eventuali bonifiche;
- d) espurgo dei pozzetti;
- e) servizio di demuscazione, dezanzarizzazione, derattizzazione ed altre di-sinfestazioni anche a richiesta di terzi, in conformità alle direttive sanitarie in materia nonché servizio di disinfestazione ambientale per la profilassi delle malattie infettive disposte dall'ufficio di igiene.

Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società può svolgere, inoltre, attività di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi, impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o assimilate, e qualsivoglia intervento nell'ambito dell'innovazione tecnologica connessa all'introduzione delle smart city anche per soggetti pubblici o privati diversi dagli Enti Locali Soci.

La Società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società può costituire consorzi e/o raggruppamenti temporanei di impresa con altre società al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuati da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi e/o attività rientranti nell'ambito del proprio oggetto sociale.

La Società può inoltre contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado. La società adotterà sistemi di contabilità separata per le attività svolte su incarichi di soggetti non soci nei limiti di fatturato previsti dall'art. 4 secondo comma.

La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Art. 5 – Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 2.000.000,00 (*duemilioni virgola zero zero*) diviso in numero 2.000.000 (*duemilioni*) azioni nominative del valore nominale di 1 (*uno*) euro cadauna.

E' espressamente vietato l'ingresso di nuovi soci per effetto del quale venga meno il vincolo del carattere totalitario pubblico del capitale sociale, quale condizione essenziale dell'affidamento in house providing.

Il domicilio legale dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 6 – Variazione del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto.

In sede di aumento del capitale sociale – salva diversa deliberazione dell’Assemblea – gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute rilevabile dall’iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell’aumento di capitale. Il termine per l’esercizio del diritto di opzione di cui all’art. 2441 c.c. è fissato dall’Assemblea.

Quando l’interesse della Società lo esiga, il diritto d’opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissioni può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata con le maggioranze di cui all’art. 2441 c.c..

L’Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all’Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale sociale assunta dall’Organo Amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà essere redatta da un notaio e depositata ed iscritta a norma dell’art. 2436 c.c.. In caso di trasferimento di diritti di opzione in violazione di quanto previsto dall’art. 6, tale trasferimento sarà inefficace nei confronti della Società e dei soci, l’acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci e non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

I versamenti sugli aumenti di capitale potranno effettuarsi per decimi dei quali almeno tre devono essere versati all’atto della sottoscrizione e gli altri dietro richiesta dell’Organo Amministrativo e secondo le modalità da questo fissate. A carico dei soci ritardatari nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall’art. 2344 c.c..

Art. 7 – Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

La qualità di azionista comporta di per sé la piena ed assoluta adesione all’Atto Costitutivo della Società e al presente Statuto e alle deliberazioni assunte dagli azionisti in conformità della Legge e del presente Statuto; comporta inoltre l’elezione di domicilio nel luogo risultante dal libro dei soci. Ciascuna azione dà diritto ad un voto in Assemblea.

La Società ai sensi dell’art. 2346, comma 1, c.c.. non ha l’obbligo di emettere titoli azionari.

La Società, ai sensi dell’art. 2348 c.c., potrà emettere categorie speciali di azioni determinando con successive modifiche dello Statuto il contenuto delle stesse circa i diritti patrimoniali e amministrativi.

Art. 8 – Trasferimento delle azioni

Le azioni, le obbligazioni convertibili e/o i diritti di opzione di cui all’art. 2441 c.c. – di seguito nel presente articolo semplicemente “azioni” – non possono essere oggetto di trasferimento nei confronti di soggetti privati per effetto del quale venga meno il vincolo del carattere totalitario pubblico del capitale sociale.

Viceversa sono in tutto o in parte trasferibili dai soci a pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici e/o soggetti che comunque consentano il rispetto dei principi normativi e giurisprudenziali, comunitari e nazionali, del cd. in house providing.

Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci, cosicché la Società non iscriverà l’avenute causa nel libro soci e questi non sarà legittimato all’esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquistate in violazione della predetta disciplina.

Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci titolari di azioni ordinaria, da esercitarsi nel modo seguente.

Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, dovrà darne previa comunicazione all'Organo Amministrativo con raccomandata a.r., specificando il numero delle stesse che intende trasferire, il soggetto o i soggetti disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento.

Ai fini del presente Statuto, per "trasferimento" si intende:

- (i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuita od onerosa;
- (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso (ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permutazioni, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trusts, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno, escussioni di garanzie, costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita, atti di fusione o scissione relativi al Socio Cedente) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle, azioni ordinarie delle Società.

L'Organo amministrativo provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione a tutti i soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita.

L'Organo Amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione.

Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, le azioni saranno attribuite agli stessi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della società.

Se qualcuno dei soci titolari del diritto di prelazione non possa o non voglia esercitare la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con la procedura di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri soggetti, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, previa procedura di cui ai successivi commi 9 e 10, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 6.

Il trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle, azioni ordinarie della società a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento espresso dall'Organo Amministrativo.

Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino direttamente o indirettamente (collegati/controllati) in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la società o sue controllate o collegate.

L'Organo Amministrativo dovrà comunicare al socio offerente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.

Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e dei soci e non può essere annotato nel libro dei soci.

Art. 9 – Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti e con le modalità previste negli art. 2410 e seguenti del Codice Civile.

Le obbligazioni convertibili possono essere sottoscritte solamente dai soci e il loro trasferimento è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Art. 10 – Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio Sindacale.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 11 – Assemblea dei Soci

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo quanto disposto in tema di recesso.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.

Art. 12 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

- a) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano;
- b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del budget relativo all'esercizio successivo.

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico lo ritenga necessario e quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico o in sua vece il Collegio Sindacale, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei Soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina gli amministratori, determinandone il numero nei limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 19, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- b) delibera in ordine al compenso degli amministratori;
- c) nomina i componenti effettivi e supplenti e il Presidente del Collegio Sindacale, secondo le disposizioni di cui all'art. 29;
- d) fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- e) revoca gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale;
- f) conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio;
- g) fissa il compenso alla società di revisione;

- h) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori e la società di revisione e in ordine alla rinuncia e transazioni su dette azioni;
- i) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- j) approva il Budget/Piano industriale della società proposto dall'Organo Amministrativo, nonché il contratto di gestione/servizio con gli enti locali e le proposte tariffarie;
- k) autorizza l'acquisto e/o la cessione di partecipazioni in società, non previsti nel Budget, per importi superiori ad € 100.000,00;
- l) autorizza le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria, non previste nel Budget, per importi superiori ad € 250.000,00;
- m) autorizza le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore di € 500.000,00;
- n) autorizza le operazioni di compravendita immobili;
- o) autorizza l'attivazione di nuovi servizi;
- p) autorizza la partecipazione a bandi e gare per affidamenti di servizi da parte di enti non soci diretti o indiretti, al fine di valutare la congruità di tale partecipazione rispetto al modello *in house providing*;
- q) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- r) delibera ex art. 2446, comma 1, c.c. sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
- s) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, escluse quelle di cui agli art. 2505 e 2505-bis Cod. Civ., scissione e trasformazione;
- b) sulla nomina e revoca dei liquidatori;
- c) sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;
- d) sull'emissione di obbligazioni;
- e) sulla proroga o lo scioglimento della Società;
- f) su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art. 14 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o da chi ne fa le veci) o dall'Amministratore Unico, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Forlì mediante avviso comunicato ai soci tramite lettera raccomandata A.R. o tramite pec che risulti ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nella prima adunanza l'Assemblea non risulti legalmente costituita. In ogni caso la seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale.

Art. 15 – Partecipazione all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, iscritti nel libro soci, almeno due giorni prima dell'Assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

Gli enti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Art. 16 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dai Soci intervenuti all'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge, il segretario designato può essere scelto anche tra persone che non rivestano la qualità di socio.

Spetta al Presidente o all'Amministratore Unico constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario.

Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono palesi.

Art. 17 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno la metà del capitale avente diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di oltre un terzo del capitale sociale, con diritto di voto, fatte salve l'approvazione del bilancio e la nomina e revoca delle cariche sociali, per le cui deliberazioni si applica l'art. 2369, quarto comma, c.c..

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ferme le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto.

La costituzione dell'Assemblea straordinaria e le sue deliberazioni sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 18 – Verbalizzazione degli atti

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quando non sia redatto da un notaio.

Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. A richiesta degli intervenuti sono messe a verbale le loro dichiarazioni.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti in giudizio saranno dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da chi ne fa le veci, o da un notaio.

Tutti i verbali delle Assemblee debbono essere inseriti per ordine cronologico in apposito registro.

Art. 19 – Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, compreso il Presidente.

L'Assemblea determina la forma dell'Organo amministrativo e, nel caso, il numero dei componenti il Consiglio e il suo Presidente.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata con modalità tali da garantire il rispetto del D.P.R. 30.11.2012, n.25 e dunque che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo.

Art. 20 – Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza degli amministratori

Gli amministratori debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti o aziende pubblici e privati, ritenuta idonea all'espletamento dell'incarico.

Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che:

- a) si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) si trovino in situazioni di conflitto di interessi con la Società;
- c) versino in ogni altra situazione di inconfirmità di incarico e/o incompatibilità prevista dalla normativa vigente.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., fatta salva espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno dichiarare che non sussistano motivi di ineleggibilità, inconfirmità e comunque di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico stesso, nonché con gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi eventualmente ricoperti in altre società ed enti pubblici o privati.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Presidente del Collegio Sindacale.

Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea che li ha nominati ai sensi dell'art. 2383 Cod. Civ.

Art. 21 – Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

Al Vice Presidente non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, può altresì nominare un Segretario.

Art. 22 – Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi Amministratori nominati Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 2386 del Codice Civile. Gli Amministratori temporaneamente nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 23 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio si riunisce nella sede legale della Società o altrove, purché nell'ambito del territorio dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata e/o telegramma e/o telefax e/o PEC contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Spetta al Presidente verificare che tutti gli Amministratori e Sindaci abbiano ricevuto l'avviso. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata, telegraficamente o via telefax o posta elettronica, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione; le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal voto, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche al di fuori dei suoi membri; in caso di assenza o impedi-

mento, il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza. I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 24 – Poteri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico esegue le deliberazioni dell'Assemblea ed esercita, ferme restando le competenze dell'Assemblea stessa, le funzioni necessarie per l'organizzazione della società nonché per assicurare il suo ordinario funzionamento ed andamento, al fine della realizzazione dello scopo sociale.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico – ivi inclusi eventuali amministratori delegati e/o direttori generali e/o procuratori speciali – esercitano le proprie funzioni nel rispetto delle forme e delle modalità di controllo analogo approvate dai Comuni.

Rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono pertanto delegabili a propri componenti le seguenti deliberazioni:

- a) l'approvazione della proposta di Piano Industriale, del Budget e del Report di cui all'art. 25 del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 12, lett. j), che precede;
- b) l'approvazione delle proposte di deliberazione di cui all'art. 12), lett. i), k), l), m), n), o) del presente Statuto;
- c) inerenti le questioni di cui all'art.12, lett. k), l), m) (acquisto e/o cessione di partecipazioni, investimento, finanziamenti) per importi inferiori a quelli ivi indicati;
- d) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
- e) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;
- f) la cessione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 12 che precede.

L'Organo Amministrativo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un solo Amministratore Delegato (nel caso in cui si è previsto un Consiglio di Amministrazione) o ad un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

All'interno del Consiglio di Amministrazione viene individuato un amministratore che non abbia deleghe di poteri per lo svolgimento delle attività di controllo interno, che avrà la funzione di:

- a) accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) assicurare la conformità degli adempimenti operativi delle normative interne.

Il Consiglio di amministrazione, o l'Amministratore Unico, può nominare, anche fra persone estranee all'Organo stesso, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

All'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale ed ai procuratori speciali di cui ai commi precedenti, qualora nominati, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita; il Consiglio di Amministrazione determinerà, nei limiti di legge, i compensi ad essi spettanti.

L'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale sono nominati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con voto palese.

Art. 25 – Piano Industriale – Budget – Report

L'Organo Amministrativo redige un Piano Industriale composto da un programma annuale ed un programma pluriennale.

Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Il programma annuale viene aggiornato annualmente.

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale; è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione; è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Il Piano Industriale è predisposto dall'Organo Amministrativo entro il trenta novembre di ciascun anno e trasmesso senza indugio ai soci. Successivamente alla loro predisposizione, gli amministratori convocano entro il ventotto febbraio successivo, l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione.

L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'Organo Amministrativo ad eseguire, in tutto o in parte, il Piano Industriale.

I soci ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo il Piano Industriale in conformità a quanto approvato dall'Assemblea dei Soci, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

La mancata esecuzione del Piano Industriale in conformità alla deliberazione assembleare di approvazione può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

L'Organo Amministrativo, a consuntivo, illustra nel progetto di bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel Piano Industriale.

Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c. ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

L'Organo Amministrativo redige altresì un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo dell'esercizio aggiornato al 30 giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Il report semestrale viene trasmesso direttamente ai soci entro il 31 luglio di ciascun anno.

La Società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33.

Art. 26 – Rappresentanza della Società

La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (nei limiti delle deleghe ricevute) o all'Amministratore Unico.

Il Presidente o l'Amministratore Unico esercitano le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

Art. 27 – Compensi

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico nonché all'eventuale Amministratore Delegato spettano i compensi (ivi incluse eventuali indennità di risultato) deliberati dall'Assemblea nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

L'Assemblea può altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

La deliberazione di cui al precedente comma, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 28 – Amministratore Delegato

All'Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, spetta la gestione ordinaria della Società al fine di dare attuazione di quanto previsto nel Piano Industriale, ed a tal fine sono attribuite in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe:

- a) gestire e coordinare la struttura interna della Società;
- b) predisporre la struttura organizzativa della società da sottoporre per la sua discussione e approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- c) predisporre il Piano Industriale, il Budget ed il Report di cui all'art. 25 del presente Statuto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi e contratti a fronte di ricavo per la Società;
- e) accendere rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo ed effettuare sugli stessi tutte le operazioni previste con esplicita facoltà all'apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali garanzie e qualora non previsti nel Budget, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

- f) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti a contrarre fonte di costo per la società, e qualora non previsti nel Budget, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
- g) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge;
- h) definire i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché pre-sentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;
- i) nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali. Di tali nomine dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- j) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dipendenti della società, per il compimento di particolari atti;
- k) nominare procuratori speciali, per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Assemblea dei soci;
- l) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione compiendo altresì tutti gli atti nonché tutte le operazioni ad esso collegate;
- m) partecipare alle assemblee o assumere le determinazioni per le decisioni dei soci delle società partecipate, sulla nomina degli amministratori sulla base dell'autorizzazione ricevuta dall'Assemblea dei soci.

L'Amministratore Delegato riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che, in Consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Art. 29 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due sindaci supplenti ed è nominato dall'Assemblea.

La nomina del Collegio Sindacale è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto del D.P.R. 30.11.2012, n.251 e dunque che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo ovvero 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrano i supplenti, in ordine di età, che restano in carica fino alla prossima Assemblea.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il compenso è stabilito dall'Assemblea applicando le tariffe professionali in vigore.

Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate ai sensi degli articoli da 2403 a 2409 del Codice Civile.

Al Collegio Sindacale non viene attribuito il controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 3, del Codice Civile.

Il Collegio è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 30 – Revisione legale dei conti

Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis e seguenti c.c., nominato dall'Assemblea degli azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Gli azionisti, in sede di costituzione ovvero alla scadenza del mandato dell'organo che esercita il controllo legale dei conti, non possono attribuire tale controllo al Collegio Sindacale, in ottemperanza alle previsioni di legge, provvedendo in sede di atto costitutivo ovvero mediante deliberazione assembleare alla loro nomina e a determinarne il compenso.

Art. 31 – Esercizio del controllo analogo

Gli Enti locali affidanti, attraverso l'Agenzia quale Ente di Governo dell'Ambito, il servizio secondo il modello in house providing esercitano sulla Società un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, in forma indiretta, per il tramite della società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., secondo le modalità previste: (i) nella legge; (ii) nel presente Statuto; (iii) nelle convenzioni ex art.30 D.Lgs. n. 267/2000 stipulate tra gli Enti locali affidanti il servizio ovvero (iv) patti parasociali e/o regolamentazione di tipo contrattuale tra gli Enti locali affidanti.

A tal fine, la Società e i relativi organi sono vincolati alle forme di controllo strategico, funzionale, gestionale ed economico-finanziario ed al rispetto degli adempimenti previsti per l'esercizio del controllo analogo.

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, l'attività di pianificazione, gestione e rendicontazione svolta dagli organi sociali è vincolata al rispetto delle modalità di controllo analogo disciplinate:

- a) dal presente Statuto;
- b) da Convenzioni ex art.30 D.Lgs. n.267/2000 redatti in conformità al vigente quadro normativo e finalizzate a garantire – anche attraverso l'istituzione di un organismo di controllo – adeguato riconoscimento degli interessi di tutti i soci;
- c) dall'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento ex art.2497 c.c.

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo gli organi sociali sono tenuti a rendere disponibili agli Enti locali affidanti i servizi svolti dalla Società secondo il modello *in house providing*, per il tramite di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., i seguenti atti:

- a) verbali e/o atti adottati dall'Organo Amministrativo;
- b) tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica della gestione sotto i profili di efficacia, efficienza ed economicità, nonché per il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti da atti di programmazione della Società;
- c) verbali e/o atti adottati dal Collegio Sindacale;
- d) verbali e/o atti adottati dall'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 ove istituito.

E' inoltre consentito a ciascun Ente locale, per il tramite della società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., il diritto di avere informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla società.

Art.32 – Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno integralmente e obbligatoriamente destinati a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla Società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio. Le decisioni in ordine al reinvestimento degli utili saranno in ogni caso adottate nel rispetto del controllo analogo.

Art. 33 – Diritto di recesso

I soci possono esercitare il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi:

- a) sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse;
- b) impossibilità da parte del socio di cedere la partecipazione dopo l'espletamento della procedura di cui all'art. 8.

Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2437-bis e 2437-quater del Codice Civile.

Per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 4, c.c. si stabilisce che il valore di liquidazione sarà determinato al minor valore risultante dal confronto tra:

- a) valore della frazione del patrimonio netto spettante, senza rettifiche delle voci di attivo e passivo;
- b) valore determinato tenendo conto degli effetti economici derivanti dalla eventuale cessazione dei rapporti di affidamento esistenti.

Art. 34 – Scioglimento e Liquidazione

In ogni caso di scioglimento, a qualunque causa esso sia dovuto, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, il compenso, che non potrà essere nel complesso superiore a quello percepito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico al momento in cui la società è posta in liquidazione, e dettando le norme per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile.

Art. 35 – Controversie – Clausola arbitrale

Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società, nonché quelle promosse da amministratori e/o sindaci e/o liquidatori o nei loro confronti, in ordine ai rapporti sociali e/o comunque relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e che abbia per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito.

Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte. La nomina dei tre arbitri avverrà nella forma prevista dalla legge.

Il Collegio risiede a Forlì ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi.

Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è stabilito nel Tribunale di Forlì.

Art. 36 – Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge.